

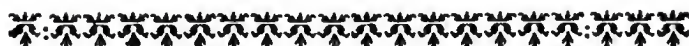
P E R

Il Padre Maeſtro Donato Micillo

C O N T R O

Il Padre Maeſtro Ex-Provinciale
Armando Fiore

Nella Real Camera di S. Chiara.





Hic erit ferus homo manus ejus contra omnes, & manus omnium contra eum: & e regione universorum Fratrum suorum figet tabernacula.

Genes. XVI. 12.





LA Real Camera di S. Chiara per Sovrano comando esaminar dee le controversie, che pendono tra 'l P. Maestro Donato Micillo de' Servi di Maria, e 'l P. Maestro Exprovinciale Fiore, dell'istess' ordine, e sù di esse rassegnare alla M. del Padrone imparzial suo parere. Sostenendo noi in tal rincontro le ragioni del P. M. Miccillo, cui fa eco l'intera Provincia Napoletana, ci vediamo indispensabilmente obbligati, di mettere le controversie istesse in quei punti di veduta, che sieno conducenti a disporre la Regal Camera perchè proponga al giudizio Sovrano gli espedienti uniformi alla somma giustizia, ed alla sua Religione.

Doppio oggetto riguardano le contese tra 'l Maestro Micillo, e 'l Maestro Fiore. Il primo. La nullità del dimembramento, che Fiore ha fatto seguire della Casa dell' Ordine in Benevento, prima della Provincia Napoletana, ora per di lui opera ascritta a quella di Roma: e questo ha di mira non meno la lesione dei dritti di Padronato della Provincia di Napoli, che la controvenzione del Generale Editto del 1788. Il secondo. La nullità dell'adottazione, che Fiore

in sua persona ha fatto seguire nell' affigliuolarsi al Convento di Materdei, abusando della carica Provincializia, di cui era investito: e questo riguarda un disprezzo, e conculcazione fatta non meno di quanto trovasi disposto per legge costituzionale dell'Ordine, che per ricevuta polizia del Regno. Dell'uno, e dell' altro, colla conveniente brevità sarà partitamente trattato.

SERIE DEI FATTI.

EGli è da sapersi, che verso la mettà del Secolo XVI., e propriamente nell'anno 1556. il P. Maestro Ambrogio Platina Provinciale allora della Provincia di Napoli, fece acquisto di uno spazioso suolo fuori della Città di Benevento. Ebbe idea di edificarvi un Convento; ed in effetti colle contribuzioni della Provincia lo eresse, e lo rese abitabile da proporzionata famiglia, che dalli altri Conventi della Provincia si spedivano. Durarono così le cose per il lasso di circa un secolo: ma il tremuoto dell'anno 1688 menò irreparabilmente sotto le sue ruine l'edificio intero. I Religiosi in tal rincontro furono accolti in altri Conventi della Provincia, e le rendite della diruta Casa furono applicate al Seminario di Benevento. Fu allora che nell'anno 1697 volendosi ivi di bel nuovo stabilire una Casa, si ebbe ricorso al Cardinale Orsini, e da trista esperienza ammaestrati, si disse non volerla riedificare nel luogo istesso, perchè non si andasse incontro allo stesso destino. Ebbe allora la Provincia Napoletana il suolo dell' antica Chiesa di S. Jacobo Grancia un tempo de' PP. Verginisti, e sù di quello s' incominciò a proprie spese il nuovo edificio (1). Ma non essendosi in circostanze di proseguire la fabrica si adì la Congregazione dei Vescovi, e Regolari, e si ottenne licenza, previa sommaria informazione, di contrarre ducati 1500. di debito condizionatamente per impiegarli nell' edi-

(1) *Fol.* 58 *ad* 60 atti della Regal Camera.

edificio. Fu così eseguito (1) restando il Convento di Capua della Provincia istessa, obbligato di estinguer tal debito alla ragione di annui ducati 300. (2). Era il tutto compito, e quando credevasi dato un compenso al danno recato dal tremuoto nel 1688, per disposizione di Dio, che dissipa i consigli più maturi degli uomini, dopo tre giorni appena del compimento, fu questo scosso da nuovo terribil tremuoto, e dalle fondamenta abbattuto, e conquiso.

La Provincia di Napoli non depose l'idea di stabilire un Convento in quella Città: ma siccome vide, che le precauzioni degli uomini eran frustranee, quando non si conformavano a quelle dell'Altissimo, credè meglio ritornare al pristino luogo, che come dicemmo nel 1556. si era acquistato dal Provinciale di essa. Furon posti allora di bel nuovo in contribuzione tutti i Conventi della Provincia, e quello solo di Capua fu tassato in annui duc. 190 di prestazione: prestazione che continuò fino al 1726. come da irrefragabili documenti apparisce (3). Le pie largizioni dei fedeli Regnicoli, concorsero ad aumentare il patrimonio di questa recente Casa. In fatti nel 1720 le fu fatta una considerevol donazione di varj beni siti in Regno dal Canonico Augelli, il quale avendo vestito dell' abito dei Servi il suo unico nipote P. Domenico Capocefalo, fece donazione a quel Convento dei beni suoi, ad intuito della Provincia Napoletana, cui fu ascritto il nipote, anzi prefigurando la mancanza del Convento di Benevento, sostituì nella donazione quello di Mater Dei di Napoli (4).

Tale fu l'origine, e le vicende della Casa di Benevento, la dicui costruzione, e reiterata edificazione non si riconoscono che dalla munificenza della Provincia Napoletana: munificenza tanto sensibile all'animo ben formato del Car-

A 2 di-



(1) *Fol.* 62 *ad* 75 atti di Delegazione.
(2) *Ivi.*
(3) *Fol.* 86. atti di Delegazione.
Fol. 63. *ad* 68 atti della Real Camera.
(4) *Fol.* 84 *a t.* atti di Delegazione.

dinale Orsini, che a perpetua testimonianza ne volle scolpita una lapide, ch' esiste nel Portone di quella Casa (1). Era quindi naturale pur troppo, e ragionevole, che la Provincia medesima vi rappresentasse dritto, e vi esercitasse quelli atti giurisdizionali, che su di ogni altra indistintamente rappresenta, ed esercita. Costantemente i Provinciali *pro tempore* l'hanno visitata. Vi han destinati superiori, spediti PP. di famiglia, e riscosse le tasse pacificamente, e senza contradizione alcuna. Era questo lo stato delle cose, quando nell'anno 1790. (epoca troppo dolorosa, e sensibile perchè possa rammentarla senza commozione l' infelice Provincia Napoletana) fu assunto al Provincialato il P. Maestro Armando Fiore Beneventano. In tal tempo appunto, e propriamente sul principio dell' ultimo anno di sua amministrazione questo Convento fu fatto Generalizio, e della Provincia Romana per opera del Provinciale istesso, con esecrando tradimento, e violazione del deposito, che se li era fatto nell' investirlo dei dritti, e della facoltà provincializia. Fu spedita carta Pontificia a 3 Maggio del 1793 (2) dichiarante quella Casa annessa alla Provincia Romana. Furono espulsi due Religiosi sudditi del Re N. S., che ivi commoravano, e si fecero delli attentati i più sensibili a quello spirito di carità, di unione, e di pace, del quale il vindice, e non l' eversore dev' essere il superiore Regolare. Fiore in una sopina indolenza fu spettatore indifferente di quanto accadeva. Accoglie i Religiosi espulsi da una Casa di proprio dritto. Li destina altrove (3). Non partecipa alla Provincia lo spoglio, che veniva a patire. Non sostiene i di lei dritti, ch' esso rappresentava. Non dà alcun passo; e procura per lo contrario di seppelire il tutto nell' oblio, e nella dimenticanza. Anzi è rimarchevole, che l' istesso Procuratore *ad lites* del Convento di Benevento senza nessun gergo di parole confessa, che Fiore

(1) *Fol.* 76 detti Atti.
(2) *Fol.* 36 atti della Regia Camera.
(3) *Fol.* 13e atti di Delegazione.

re non volle esercitare nessun atto di giurisdizione su di quel Convento. Uscì finalmente dalla sua carica, e l'ammiserita Provincia da quello stato di oppressione, e di amarezza, nel quale gemeva. Fu celebrato il nuovo Capitolo Provinciale in Maggio del 1794, e cadde l'elezione di Provinciale in persona del M. R. P. M. Giuseppe Maria Criscitelli. Era precorsa allora voce del dismembramento della Casa di Benevento dalla Provincia, e dell'opra, che vi aveva prestata il M. Fiore, e comeche non se ne avessero, che indizj, pure non si omise nel Definitorio farsene parola. In fatti fu risoluto, che il Provinciale seguitasse a far uso di suo dritto con spedire Patenti di Priore di quella Casa, ed intanto *implorarsi dalla M. S. (D. G.) la licenza al M. P. R. M. Provinciale di poter aprire carteggio con i superiori esteri, a solo oggetto di far presente le ragioni, che tal Provincia Napolitana ha di revindicare i suoi dritti* (1), E fu così eseguito essendosi spedita la patente di Priore in persona del P. Antonio Cennarazzi (2), e fatta l'obbedienza per quel Convento al Converso Frate Gio: Angelo Perrotta. Si portarono essi in Benevento: ma il Priore non fu riconosciuto (3), e'l Converso bisognò, che si mettesse in sicuro per non essere arrestato ad istanza di quel Priore (4). Ritornaron entrambi dall'inutile loro spedizione. Furono altrove assegnati: e la Provincia sta tuttavia somministrando al P. Cennarazzi quelle propine, che in qualità di Priore di Benevento li son dovute. Ricorse allora la Provincia in Vicaria, e fece fare ordine alli Coloni, e Reddenti di quella Casa, perchè non avessero pagato in Benevento, e siccome di quei fondi a lei si apparteneva il dominio, così presi in considerazione i bisogni dello stato, previa licenza del Signor Caporuota Bisogni procedè alla vendita di una masseria sita in S. Barto-

A 3

(1) *Fol.* 133 atti di Delegazione.
(2) *Fol.* 134 detti Atti.
(3) *Fol.* 136 *ad* 237 detti Atti.
(4) *Fol.* 138 *ad* 139

tolomeo in Galdo per ducati 1428 alli fratelli DD. D.Gio: Battista, e D. Goffredo de Bellis, quali impiegò coll' insigne Monte delle Reali Principesse.

Era pur conveniente, che, dopo di aver la Provincia di Napoli dati questi istantanei ripari, che la seria emergenza richiedevano avesse preso in più matura considerazione l'affare, e proccurato non solo la purgazione degli attentati ch' il castigo di Fiore fabbro di tanti malanni, tra quali non minore era quello di vedersi la Provincia caricata del peso degl' individui sistenti in Benevento, nell' atto che aveva perduto quella Casa, e le rendite di essa. Varj ricorsi si avvanzarono al Real Trono. Replicate istanze alla Delegazione ove la cognizione dell'affare fu rimesso. Ed in seguito di moltissimi documenti presentati, e di distinta relazione del Definitorio, al quale fu dal Delegato ordinata, trovasi ormai divenuta dimostrazione quanto concerne la complicità, anzi la promozione dell' attentato più violento del P. Fiore ai dritti della Provincia nel dimembramento della Casa di Benevento. Dalla Regal Camera si attende oggi compimento di giustizia, e dovremmo noi avvanzarle le nostre suppliche relative alle pruove, che si son fatte sù di questo primo assunto, e primo oggetto, come dicemmo della Causa: ma siccome la Consulta del Delegato, in seguito della quale la Regal Camera è stata incaricata di quest' affare, riconosce non solo analogia, ma la considera una cosa istessa coll' altra, che forma il secondo oggetto della controversia, passiamo perciò a far parola dei fatti, che quest' ultima concernono, e sarem quindi abilitati a dare un saggio brevissimo delle pruove, e ragioni, che per l' una, e per l'altra alla Provincia Napoletana, ed al P. Maestro Micillo assistono.

Il proggetto della distrazione della Casa di Benevento fu ben meditato lungamente, e discusso da Fiore, com'è provato. Non dee quindi recar maraviglia, che avesse prese tutte le misure per riuscirvi senza suo discàpito, Una di queste fu il procurarsi preventivamente l'adottazione in figlio del Conven-

vento di MaterDei di Napoli. Egli qualunque si fusse il fato della Casa di Benevento l'aveva sempre per se tanto maggiormente, che essendo quella Città sua Padria, poteva a suo piacere portarvicisi. Pensò dunque assicurarsi dell'affigliuolazione di MaterDei, ed abusando della sua autorità ottenne la carta dimissoriale dal Convento di Benevento di cui era figlio, secondo prescrivono le Costituzioni: del che più innanzi accade far parola, e senza munirla di Regio *recipiatur* se ne servì nel 1792. estorquendo con violenza, ed incussion di timore dai PP. di MaterDei, i diloro consensi in piedi di un suo memoriale, col quale aveva chiesto l'affigliuolazione, quantunque non avesse curato di farla munire di Regio Assenso, secondo l'attual polizia di questi Dominj, nè di farla registrare secondo il costume nei libri della Provincia. E' non contento di aver ciò fatto per se, prattícó lo stesso per l'adottazione di altri suoi aderenti, cioè P. Pellegrini, P. Landolfi, P. Errico, e F. Calandra.

Or siccome l'autorità di Fiore, la sua violenza, ed un giusto timore di non divenir vittima dei suoi furori erano stata la molla, che aveva mosso i PP. di MaterDei a prestare i consensi, così cessata la prima, e meno possente trovandosi ogn' altro riguardo, non mancarono di reclamare contro la coazione nella quale eran stati messi, per poterne estorquere i consensi. Il P. M. Micillo allora a piedi del Sovrano, e del Magistrato Giurisdizionale affacciò le più alte doglianze sù di tal particolare. Il Delegato insinuò al Provinciale, perchè avesse riferito l' occorrente, ed in tal rincontro fu squarciato il velo, e posta á giorno la verità, l'oppressione, e l'attentato. Tutti concordemente i PP. han deposto sul meto, e violenza, che fu loro fatta, per indurli a prestare il consenso: ed irrefragabile testimonianza dell' invalidità dell' atto han somministrato le Costituzioni dell' ordine non meno per difetto d'intrinseci requisiti, che delle rituali esterne solennitá. Fiore ha proccurato snervare le deposizioni de' PP. esibendole mutilate, e corrotte, e di stravolgere il senso delle costituzioni, dan-

 do

do loro un interpetrazione fanatica, e maligna. Egli però non ha potuto fin ora ottenere la fanatoria, che ha chiesto per le folennità mancanti nell'adottazione, la nullità della quale foftiene il P. Maeftro Micillo, e l'intiero Convento di Mater Dei. Quali ragioni ne adduca, ed in qual confiderazione debban prenderfi dall'Augufto Tribunale cui fi raffegnano, farà l'oggetto delle fuppliche, che andiamo a raffegnare coll'ordine fteffo, che abbiam ferbato nella fpofizione dei fatti.

CAPO PRIMO.

PEr procedere con accuratezza nella difamina del primo affunto le noftre ricerche debbon avere di mira i dritti di Padronato, che la Provincia Napoletana rapprefenta fulla Cafa di Benevento, e la ferita, che effi han ricevuto dal P. M. Fiore.

E' rifaputo in ragion Canonica, che per acquiftare il *Padronato* sù di qualche Chiefa, o Religiofa Cafa i *modi* che fi riconofcono fono fpecialmente la *fondazione*, e la *dotazione*, di modo che è affióma in dritto Canonico: *Patronum faciunt dos, ædificatio, cenfus* (1). E'rifaputo del pari che alle voci *fondatore*, *edificante* lungi dall'attaccarfi l'idea di colui, che interamente aveffe un qualche edificio fagro coftrutto, lo hanno indiftintamente adoperata i Canonifti sì per dinotare quello, che *Ecclefiam de confenfu Diœcefani juris ordine fervato coftruxerit* (2), quanto colui, che il folo *fuolo* aveffe dato (3), e quefto, o che fi fuffe fatta la riferba del Padronato, o che fi fuffe omeffa (4). Relativamente alla dottazione poi nemmeno è ignoto, che per *dotante* non fi é folamente reputato colui, che *cum non fun-*

(1) C. *filiis* 169 7 *glof. in cap. piæ* 16 *q.* 7 *V. Lancellus. Jur. Can. Lib.* 1 *Tit.* XXIX.

(2) *V. Lancell. ib. & adnot. ad dict. tit.* XIX.

(3) *Cap. piæ* 16 *& abb. in cap. ad audientiam de Ecclef. ædific.*

(4) *Cap. nobis Extrav. & cap. Fringentius c. præminentiis, & c. Monaft.* 16. *q.* 7 *cap. fignificavit.*

fundaverit Ecclesiam pro dote tamen certa bona assignavit (1), ma quello parimenti che *dotatæ Ecclesiæ facultates auxit*. Oltre a questi *modi* costituzionali del gius padronato, evvi anco quell'altro, che sorge dalla *riedificazione*, che si faccia di una Chiesa diruta *Jus patronatus acquiritur ex redificatione, seu refectione Ecclesiæ penes distructæ, seu dirutæ* (2).

Siffatto dritto di natura sua è *individuo* (3) come enissamente fu disposto nel *Concilio di Mediomatrici* nel *Lussemburghese*, e nel *Sinodo II. di Cavaillon* nel *Venaissin* celebrato sotto *Carlo Magno*: di modoche non può considerarsi come suscettibile di divisione, e molti, cui si appartenga non si considerano, che *omnes patroni in solidum* (4): e quantunque in ciascuno la pienezza del dritto si ritrovasse, pure di esso non può disporsi, che da tutti *unitamente*; o dalla *parte maggiore*, senza che punto s'intenda pregiudicato da qualunque atto, da qualunque attentato, che da *tutti*, o dalla *parte maggiore* non fusse *legitimamente* discendente (5).

Or tal dritto acquistato, che siasi non può in altri casi perdersi menochè in quelli noverati dai Canonisti, ed approvati dalla forma costante, e diuturna dei *giudizj*. Sono questi. *La cessione legitimamente* fatta da persone *legitime*, e con quelle *condizioni*, che indispensabilmente richiede la *natura* di esso dritto *individua*. La *distruzione* della Chiesa su della quale è costituito. La *Erezione* di tal Chiesa in Collegiata col consenso de' Compadroni, ed approvazione

A 5 del

(1) *Can. nemo c. ad audientiam de Eccl. ædifi.*

(2) *Jason. in L. 16 si quis ædificium n. 4 de nov. op. nunciat. Lambertin. in Tract. de Jure Patron.* L. 1 *q. 6 Menoch. consf. 90 n. 27.*

(3) *Ximen. in concor. Buchard. Lib. 3 Decret. cap. 42 Anton. August. Col. lect. Lib. 3 Tit. 3.*

(4) *Barbos. Collect. DD. in Lib. 3 Decretal. de Jure-patron. Tit. XXXVIII.*

(5) *Mantic. Decis. 86 Seraph. Decis. 875 Rot. Rom. Decis. 625.*

del Vescovo. Il *delitto* finalmente dei Compadroni, che ne li rendesse immeritevoli.

Premesse tali invariabili disposizioni di dritto, passiamo a farne l'applicazione alla specie, che ci è tralle mani. La legge riconosce il dritto di Padronato nel *Fondatore* di una qualche Chiesa, o Casa Religiosa. La Provincia di Napoli non solo fu fondatrice del Convento di Benevento fin dal secolo XVI., ma lo ha anzi due altre volte riedificata, a proprie spese: E se la *riedificazione* è anche *modo* di acquistare il diritto, anco questa concorre perciò a dichiarare il Padronato della Provincia di Napoli sulla Casa di Benevento. Fiore si oppone a questo, ed in una sua allegazione manoscritta sistente negli atti; sostiene accanitamente la causa della Provincia di Roma contro quella di Napoli. Egli nega il Padronato. Fa prima una inutile, e maligna protesta, che non intende far la difesa di Benevento, ma solo di vendicare l'onore del Magistrato. Impugna la fondazione del 1556., e la chiama *tradizione* non *pruovata*: Passa a negare la contribuzione delli Conventi per la riedificazione dopo il tremuoto del 1688. Suppone debole pruova l'istrumento del 1697. dal quale apparisce il debito, che la Provincia si fece di ducati 1500. per tal riedificazione, soggiunge contradicendo se stesso, *che detta copia d'istrumento altro non prova se non che il Convento di Capua prese a censo dal Convento di MaterDei ducati* 100. *per darsi in sussidio al Convento di Benevento* (1). Sparge dubbiezza sulla corresponsione di questi ducati 100. mentre soggiunge *né vi è pruova che realmente si siano questi dati al detto Convento di Benevento* (2). S'inoltra a riflettere, che quando anco si dovesse dar credito all'istrumento non sarebbe credibile, che con soli ducati 1500. si avesse potuto edificare un Convento. Nè quì si arresta. Impugna l'altra contribuzione, nella quale furon posti tutti i Conventi, e quella specialmente sul cadere del passato

e nell'

(1) *Fol.* 204 atti di Delegazione.
(2) *Fol.* 204 *loc. sign.* atti di Delegazione.

e nell'incominciamento del corrente secolo, quando per la terza volta si procedè all'edificazione del Convento medesimo, e la sola Casa di Capua fu tassata per annui ducati 190. Deride il Padronato della Provincia dicendo che colla caduta del Convento *restò il Padronato sulle pietre ammontonate* (1). E fa l'apologia finalmente della Carta di Roma, che lo ha dichiarato soggetto a quella Provincia, mentre sostiene, che ad essa si appartenga, per essere stato fondato con danaro di Pp. Benedetto XIII., e chiama *enorme atto d'ingratitudine, e capriccio il togliere la gloria dovuta ad un sì grande Benefattore* (2).

Al sentirlo piantare fatti con tanta franchezza, chi non crederebbe veridici i detti di lui? E pure non é così. Noi nel darne la dimostrazione contraria al Magistrato somministreremo del pari gli argomenti più convincenti della principal parte, che Fiore ha avuto in quell' attentato, che tanto difende.

E' tanto costante, e ricevuta la tradizione della fondazione della Casa di Benevento con danaro della Provincia sotto il Provincialato di Platina, che a soli impudenti Pirronisti pur sorger dubbiezza, e difficoltà. Per quello poi che si attiene all'istrumento del *1697.*, dal quale si dice non ricavarsi che un debito di soli ducati 100., che non si sa, se si fussero somministrati al Convento di Benevento, noi rimettiamo il Magistrato all'istrumento istesso. Ivi si legge, ch'essendosi ricorso alla Congregazione de' Vescovi, e Regolari di Roma per il permesso di contrarre duc. 1500. di debito, questa rimise l'affare al Cardinale Arcivescovo dal quale si legge, *pro rescriptis executione fuisse ordinatum super expositis summariam capi informationem, ex qua constitisse de expositis, & signanter de utilitate, & necessitate ad censum capiendi duc.* 1500. *pro ædificio construendo* (3). Indi rescrisse alla Congregazione, che concedé

A 6 la

(1) *Fol.* 204 detti Atti.
(2) *Fol.* 205 detti Atti.
(3) *Fol.* 62 *a t.* atti di Delegazione.

la licenza condizionatamente (onde resta esclusa ogni dubbiezza sull' uso del danaro) *ita tamen ut dicta pecunia in caussam expressam erogetur integre, & fideliter* (1). Non furon dunque ducati 100., furon sí bene ducati 1500., che la Provincia, e specialmente la Casa di S. Maria di Gerusalemme di Capua si obbligò di restituire alla ragione di annui ducati 300., *fuit statutum fore per dictum Monasterium S. Mariæ Hyerusalem per annos quinque contribuendos ducatos* 300. *ad finem extinguendi dictos* duc. 1500. (2). Vi è dippiù. Si osservi l' istanza, e 'l decreto del Cardinale Orsini sù di essa caduto nel *1697.* (3). Ivi si ravvisa primieramente il Padronato della Provincia sù di quel Convento. Si legge così *dicta Provincia fruebatur in hac Civitate Beneventana Conventum, & Ecclesiam S. Mariæ Angelorum extra mœnia, & pontes* (4), e parlandosi del debito fatto dal Monistero di Capua si dice, *obbligandosi il Monistero di Capua di estinguere il debito alla ragione di ducati* 300 *l' anno*.

Ma dice Fiore, che quando anco si volesse menar buona tal posizione, pure non sa comprendere come ducati 1500. avesser potuto essere sufficienti per l' edificio di un Convento. Tale tapina riflessione non sappiamo quanto possa giovarli, dopo le teorie esposte, che non sia necessaria *l' intera costruzione*, o la *costituzione dell' intera dote* per l' acquisizion del Padronato. Ciò non ostante peró li rispondiamo, che avrebbe compreso quello che dice di non poter *comprendere*, se avesse riflettuto che il debito di duc. 1500. fu fatto, quando l' edificio del Convento era in buona parte innalzato, *& incepto ædificio*, sono le espressioni dell' istrumento (5), *& incæpto ædificio fuit &c.*, e maggiormente se ne sarebbe persuaso, se avesse letto nell' istanza presen-ta-

(1) *Fol.* 64 detti Atti.
(2) *Fol.* 64 detti Atti.
(3) *Fol.* 58 atti della Regal Camera.
(4) *Dict. fol.* 58 detti atti.
(5) *Fol:* 64 atti di Delegazione.

tata nel 1697 al Cardinal Orfini, che il Convento non folo era in parte edificato quando fi contraffe il debito, ma anzi quafi del tutto compito. Così ivi fi legge: *ma non potendofi ancora abitare in detto Convento, e non potendo commodamente finirlo prendono ducati* 1500. *&c,* (1). E chi fu mai che fece tal debito, e volle terminare il Convento? La Provincia Napoletana appunto *attenta oblatione facta pro parte dictæ Provinciæ Neapolitanæ adimplendi, & terminandi* (2).

S'inoltra più innanzi Fiore, e foftiene, che ridotto per la feconda volta la Cafa di Benevento un informe ammaffo fu da ogn'altro meno, che dalla Provincia riedificato. S'impugna la contribuzione alla quale furon i Conventi obbligati per ducati 7000., e quello fpecialmente di Capua per annui ducati 190.. Sappia però la Regal Camera, che quefto è un fatto tanto innegabile, quanto innegabili e certi fono gli atti del Definitorio Provinciale dell'anno 1702., ne' quali di ciò fi fa chiaramente parola. Si vede il pefo di duc. 190. annui impofto al Convento di Capua (3). Si leggono le fomme, che annualmente porta in efito quella Cafa per tale correfponfione (4) anco con partite di Banco (5): correfponfione continuata fino al 1726. quando il Canonico Augelli avendo fatto donazione de' fuoi beni al Convento di S. Maria degli Angioli in Benevento efpreffamente convenne, *che per il detto iftrumento non s'intende derogato all' annua corrifpofta de' ducati 190 alli quali è tenuto il Venerabile Convento di S. M. di Gerufalemme del fudetto ordine dei Servi della Città di Capua a quefto Convento di S. Maria degli Angioli* (6).

A fronte di tali documenti fi farebbe creduto, che il M

 Fio-

(1) *Fol.* 58 atti della Regal Camera.
(2) *Ivi*.
(3) *Fol.* 62 atti della Regal Camera.
(4) *Fol.* 64 *ad* 68 detti Atti.
(5) *Fol.* 63 detti Atti.
(6) *Fol.* 86 atti di Delegazione.

Fiore a solo oggetto di farsi un merito con i Superiori Esteri contro l'espresso divieto del Re avesse affastellate tante mensogne? ed avesse con costanza imperturbabile addotti i motivi pe' quali credeva regolare lo dimembramento della Casa di Benevento, che la suppone opera, e fondazione di Benedetto XIII? Può darsi arditezza maggiore? Pp. Benedetto dunque edifica il Convento, e poi nella iscrizione, che ci fa apporre, lo dichiara fondato dalla Provincia Napoletana *aere Religionis* (1)? Pp. Benedetto lo edifica, e poi avendo somministrate piccole summe per la prosecuzione dell' edificio, mentre, che dalla Provincia si stava ammanendo il contante, se lo fa immantinenti restituire? E pure questo costa nitidamente, e nel libro dell' esito del Convento di Capua nelle partite del mese di Dicembre 1715. al *fol.* 77. *a t.* ove si legge: *E più mi fo esito di ducati 96 pagati all' Eminentissimo Cardinale Orsini per la fabrica del nostro Convento di Benevento, essendo questo il primo pagamento* (2).

Ecco quanto oppone il M. Fiore per impugnare il Padronato della Provincia, ed ecco le ragioni, che a quest' ultima assistono per sostenerlo. Pare peró, che quanto si oppone non faccia, che stabilirlo maggiormente, e che somministrare i più forti argomenti, onde credere, ch' Egli fu l'autor primiero di tal dimembrazione fatta seguire. In fatti quel linguaggio apologetico della condotta dei PP. di Benevento infedeli al proprio Sovrano, non sappiamo quanto bene suoni in un superiore regolare, cui siasi inferito il sensibil torto di privarlo di una casa di propria giurisdizione, e mantenuta colle rendite dei fondi siti nei Dominj, e sottoposti all'immediata protezione del nostro Sovrano? E qual altro fine si avrà proposto mai con questa difesa accanita della causa della Provincia Romana contro le proprie ragioni, e diremmo pure contro la propria sindere-

si

(1) *Fol.* 76 atti di Delegazione.
(2) *Fol.* 64 a t. atti della Regia Camera.

ſi, ſe non ci ſi daſſe motivo di credere, che i rimorſi tacciano, ed abbandonino alla propria deſolazione i ſpiriti turbolenti, e maligni? Che ſe queſte poi non fuſſero ſtimati argomenti ſufficienti; ecco le pruove di peſante calibro. E' provato nelli atti, ch' el M. Fiore eſſendo Priore in Benevento, *in ogni qualunque diſcorſo ſe li preſentava in pubblico, ed in privato ripeteva ſovente, che alla porteria del detto Convento (intendeva di Benevento) voleva far affiggere il motto di . . . . , e che così voleva aſſolutamente eſpellere, e mai più ricevere in detto Convento neſſuno Birbo Napoletano, e che avrebbe fatto tutti li sforzi per darſi al P. Generale di Roma, come di fatti terminato il Priorato, e creato appena Provinciale nella prima, ed unica viſita provincializia, che fece, ad altro non atteſe, che ad inſinuare, e perſuadere ad eſſo coſtituto P. Antonio, ed al P. Amodio Monti allora Priore di detto Convento, che ſi fuſſero dati al Generale di Roma, mentre eſſo ſi ſarebbe adoperato di far riuſcire l' intento da lui bramato* (1).

E' provato, che quel P. Monti, di cui ſi fa parola nel rapportato atto pubblico era ſolito dire, *che mmalora vole da me lo Provinciale Fiore: non li baſta, che quando fu alla viſita mi poſe colle ſpalle alle mura affinchè aveſſi dato queſto Convento al Generale, arrivando il medeſimo fino a minacciarmi in ogni Poſta, e mi rompe la capo, e vuole, che aſſolutamente lo faccia, perchè ſe no ho da fare con lui. Io intanto mi vedo confuſo, e non sò, che fare, queſto è un pazzo, ed ho paura, che non mi perſeguita, e non m' inquieta, mentre non gli baſta, che quaſi in ogni Poſta mi ſcrive una coſa, per cui non poſſo comparire avanti al P. Maeſtro Lepore Agoſtiniano amico di quel diavolo di Fiore perchè queſto anche mi forza a darmi al Generale, perchè Fiore ce lo ha raccomandato* (2).

(1) *Fol.* 174 atti di Delegazione.
(2) *Fol.* 176. atti di Delegazione.

E' provato, che il dimembramento di quella Casa seguì nel mese di Maggio del 1793 (1), e che subito tanto fu noto a Fiore, come da' documenti, ch' Esso stesso ha esibito (2), che nel mese di Giugno del detto anno, assegnò in altri Conventi della Provincia i Religiosi da Benevento espulsi non facendosi scrupolo di gravare la Provincia istessa di tali individui, senza riflettere, che essendo mancato il Convento, cui si appartenean, non più incumbeva alla Provincia il mantenimento di essi (3).

E'provato, che sostenne colla più sensibile indifferenza tale spoglio senza parteciparlo alla Provincia, e senza fare i convenevoli passi. Anzi è graziosa cosa il sentirlo dire, *che non fece alcuna parte, come Provinciale, per procurarne la reintegra, per le varie liti, che il Comparente teneva tanto nella Delegazione, quanto nella Camera Reale, e nella Curia Arcivescovile, ed oltre a ciò poco tempo rimaneva al Comparente nella carica, sicchè non era più in istato d' intraprendere un azione di rilievo, che ammetteva del tempo per disporla, ed eseguirla* (4). E non rincresca in questo luogo fare una breve, ma interessante riflessione. Il poco tempo, che Fiore dice esserli rimasto per l'esercizio di sua carica, conteneva niente meno, che lo spazio di un'anno. Il Convento fu distratto a 3 Maggio 1793. Il nuovo Capitolo fu celebrato in Maggio 1794 (5). Or in seguito di tal Capitolo il R. P. M. Provinciale successore Criscitelli avendo incaricato il P. Pellegrini *perchè si fosse condotto in Benevento ove avrebbe potuto unirsi con Fiore a cercare di muovere quel Cardinale, quella Città, quel Magistrato &c.* : Fiore non solo non volle prendere tale incarico, ma ardisce dire al Magistrato, *se il Conven-*

(1) *Fol.* 36 atti della Real Cemera.
(2) *Fol.* 45 atti di Delegazione.
(3) *Fol.* 132. atti sudetti.
(4) *Fol.* 149. atti sudetti.
(5) *Fol.* 133. detti atti.

vento era smembrato nel 1793 si lascia al purgatissimo giudizio del Signor Caporuota, se era cosa regolare, e giusta l'insinuazione del Criscitelli fatta al P. Pellegrini d'indirizzarsi nel 1794. al Magistrato, ed all'Arcivescovo (1). Ma dimandiamo se non era regolare, nè giusto, che si fosse fatto dopo tanto tempo, a chi mai apparteneva di farlo prima? Ad esso certamente ch'era Provinciale. Or Egli o credeva, che terminato il suo Provincialato non si potesse far più cosa, ed avendo taciuto per lo spazio di un anno è stato un traditore della sua Provincia, ed ha dato rimarchevoli pruove della sua deferenza per i superiori esteri: O credeva, che uscito di carica potesse essersi in circostanza di dar riparo a quanto era accaduto, e perché mai non lo fece richiesto, anzi derise le provvide sollecitudini del zelantissimo suo successore? Non fece, nè poteva far cosa, perchè avrebbe distrutta l'opera delle stesse sue mani. Andiamo innanzi.

E' provato, che dal 1793. tralasciò Fiore di esercitare atti giurisdizionali sulla Casa di Benevento, ed è notabile, che questo si deduca per parte dell'istesso Convento: *Adesivamente a queste disposizioni il P. Ex-Provinciale della Provincia Napoletana P. Maestro Fiore si astenne di esercitare in detto Convento verun atto giurisdizionale di qualunque specie* (2), nè gli vale il dire, che lo pose in tassa per ducati 6. da pagarsi al Dottor D. Gregorio Rossi, perchè siccome tal tassa fu in data posteriore alla distrazione del Convento: distrazione che li era nota, ed aveva approvata, così quello merita il nome di atto *imprudente*, e non di *giurisdizione*, non altrimenti di quello, che volesse attinger l'acqua dal fiume, che per lunga pezza ha sofferto si fusse divertito dal corso antico. Atti giurisdizionali furon quelli, che vi esercitò il P. Provinciale Criscitelli. Egli vi spedì il Priore. Vi assegnò il Converso. Otten-

(1) *Fol.* 203. atti di Delegazione.
(2) *Fol.* 18. *a t.* atti di Delegazione.

tenne il *solvat*, *& correspondeat* in favore del Priore destinato. Fece spedire le rogatoriali nalla G. C. al Magistrato di Benevento per la legitimazione degli atti, che intendeva fare. Né occorre, che Fiore al suo solito malignando il tutto dica, che tutto questo, e specialmente la spedizione del Priore Cennarazzi in quel Convento fu per fare un tradimento alla Provincia Romana, con riacquistare il Convento, perché Egli si dimostra mendace, ed in contradizione con se medesimo. In fatti la Patente di Priore di Benevento, come dicemmo, fu spedita in persona del Padre Cennarazzi. Ma se questo, secondo lui (1) è quello, che fece seguire la distrazione del Convento, sará credibile, che la Provincia di questo soggetto appunto si fosse avvaluta per riacquistare ciocchè, appunto per opera di esso aveva perduto? Dunque non si potrá uscire da questo dilemma. O la Provincia niente sapeva del dismembramento della Casa di Benevento, e dell' opera prestatici da Cennarazzi, ed in buona fede lo destinò Priore, ed in questo caso son tutti mendacj, ed imposture quelle, che reca in mezzo Fiore per desumerne la scienza, che la Provincia aveva dell'attentato, che se le era fatto. O realmente Cennarazzi parte alcuna non ebbe in tale criminoso attentato, ed in questo caso, foggiati, e falsi son quei rancidi documenti che ha esibito per far comparire Cennarazzi infedele al proprio Padrone, e disubidiente al legitimo superiore regolare. La materia ci cresce tralle mani. Noi però non facciamo, che accennare le cose. Il Magistrato pieno di avvedutezza supplirà a quello che per solo rispetto, omettiamo.

E' provato irrefragabilmente dai detti del M. Fiore medesimo, che quando la Provincia sostiene il suo Padronato Egli dice, che *è cosa degna di castigo* (2) *è tradizione as-*

se-

(1) *Fol.* 159 *e* 160. atti sudetti.
(2) *Fol.* 203. *a t. Lit. C. a ter.* di Delegazione.

ferita , ma non provata (1) *è temerità* (2) *è circonvenzione del Magistrato* (3) *pel quale si mostra poco rispetto* (4). E' *Padronato rappresentato sulle pietre ammontonate* (5) *è abuso* (6), *ed enorme ingratitudine*, *è capriccio è toglier la gloria a chi veramente è dovuta* (7). Quando poi si parla del Convento di Benevento smembrato si dice *giusto* il possesso dei suoi fondi (8). Si dice prenderfene le difesa *a solo fine che resti vindicato il Magistrato* (9). Si dice la Casa, *opera del* Cardinale Orsini, *poichè se l' Emin. Orsini vi pose la lapida*, *ed Egli parla nell' iscrizione* è segno, ch' Egli edificò il Convento (10). Non riflette peró, che nell'iscrizione si dice *Conventu restituta*, *& Ecclesia*, *pecunia haud tua*, *raro vinque alibi suspecto exemplo proprio*, *& aere Religionis* (11), e che la pietà, e conosciuta modestia di quel degno Pastore non avrebbero mai consentito, che avesse composta una iscrizione, che non somministra altra idea, se non quella di una inutile vanagloria. E si conchiude doversi tutta la gloria ad un sì grande Benefattore della Religione, qual fu il Santo Pontefice Benedetto XIII. (12). Ed é provato finalmente, che con i più accaniti sforzi Fiore ha preteso di evitare la relazione del Definitorio relativamente a questo carico addossatili. Egli avrebbe voluto, che tal relazione si fusse commessa *ad altre persone dabbene*, e pro-

(1) *Fol.* 204 *Lit. D.*
(2) *Ivi Lit. E.*
(3) *Ivi Lit. F.*
(4) *Ivi Lit. G.*
(5) *Fol.* 204. *Lit. K.*
(6) *Ivi Lit. L.*
(7) *Ivi Lit. M.*
(8) *Fol.* 205. *Lit. O.*
(9) *Fol.* 202. *a t.*
(10) *Fol.* 203. *Lit. S.*
(11) *Fol.* 204. *a t.*
(12) *Fol.* 76. detti atti.

probe, *non dell' ordine* (1). Or chi mai poteva riferire sú di un fatto, che folo nell' ordine era noto? e foggiunge, che tali perfone dabbene *anche volendo non poſſono maſcherare la verità* (2). Se era così lampante la verità da non poterfi mafcherare a che quella inutile premura di evitare il definitorio non folo, non folo la Provincia, ma l' ordine intero?

Che fe poi a tutte quefte prove aggiunger fi voglia un'altra niente meno rimarchevole, che forge dal vedere un impegno criminofo di Fiore nel cercar di sgravarfi di tal carico, potrà quefta averfi mettendofi occhio alla calunniofa querela da efso fatta contro il P. M. Micillo relativamente all' intelligenza di cui lo accusò con i Superiori Efteri, e fpecialmente col Vifitatore Generale Maeftro Colacicchi. Sappia dunque la Real Camera, che effendofi quefto Procuratore portato in Napoli fenza fpiegare l' oggetto di sua venuta fu per qualche tempo ofpite nel Convento d' Ogni Bene, d' onde pafsò in altra particolare abitazione, ove fu vifitato da Fiore, come cofta da' documenti, che effo fteffo ha efibiti. Or temendo effo Fiore che non fi foffe fospettato di tal fuo commercio ebbe l' ardire di accufare il Maeftro Micillo, come quello che ci aveva corrifpondenza, e che fi regalavano, dimodochè giunfe ad afferire, che nel Procaccio di Benevento efifteva una ricevuta di carattere di Micillo, dalle quali appariva, che aveffe rifcoffo dal Procaccio certo formaggio venutoli in regalo da Colacicchi: qual ricevuta offervata da due probi Notaj d' ordine dell' Illuftre Signor Caporuota Bifogni fu ritrovata falfa, e fu fcoverto quefto nuovo delitto di Fiore, che aveva querelato non ad altro oggetto fe non perchè temeva non fi fuffe venuto in chiaro, come poi ci fi è venuto pur troppo dalla fua deferenza per i Superiori Efteri, e del fuo attentato contro la propria Provincia.

Chiu-

(1) *Fol.* 205. dettt atti.
(2) *Fol.* 36. detti atti.

Chiudiamo questo primo Capitolo. Se gl' invincibili argomenti addotti non sono sufficienti a dimostrare la deferenza di Fiore per i superiori esteri, e la principal opera da lui proposta nella distrazione del Convento di Benevento, per i dritti sù del del quale rappresentati reclama la Provincia, e chiede la reintegra, e la malignità del suo carattere, noi non sappiamo quali altri adducono. Ma se son tanto robusti, e stringenti, che non lasciano luogo a dubbiezza, e se ad evidenza s'è dimostrato la pienezza de' dritti sul Convento distratto iniquamente, illegittimamente, e per opra di un violatore del deposito più sagro, il P. M. Micillo, e la Provincia intera sperano a ragione quella giustizia, che tanto li assiste.

CAPO SECONDO.

AD oggetto di dimostrare con evidenza la nullità dell'adozione dal M. Fiore Procuratore del Convento di Mater Dei, conviene brevemente porre in veduta ciocchè per costituzione é stabilito circa tale articolo.

Ogni adottazione, che si chiegga ha bisogno della verificazione di due estremi. La dimissione cioè da quel Convento, al quale prima si era ascritto. L'accettazione in quello, del quale si pretende l'adottazione. Le solennità, che le Leggi costituzionarie richieggono in questi due atti sono, consenso *in scriptis* de' Conventi sì dimittenti, che accettanti: Capitoli conventuali ritualmente celebrati: suffragj segreti inclusivi, od esclusivi degl' individui, che rispettivamente si dimettono, e si accettano: approvazione del Generale, o di quello cui siensi conferite le di lui facoltà, e registro ne' Libri della Provincia. E perchè preveggono poter darsi, che ne' Conventi a quali si apparterrebbe l'adempimento di tali solenni non vi sia sufficiente numero di vocali, han disposto, che in questi casi sia sostituito il Convento viciniore, che abbia vocali in numero bastevole (1). Pas-

(1) Ecco le parole del testo: *Nullus deinceps alicujus Monasterii Professus dimittatur a suo Conventu, nec adopte-*

Paſſiamo ora a vedere ſe nell'adottazione del M. Fiore ſi ſiano pratticate le richieſti ſolennità.

Biſognava primieramente, che ſi fuſſe procurata la dimiſſione dal Convento di Benevento, del quale era figlio, e ſiccome ivi non erano ſufficienti vocali, così era di meſtieri, che aveſſe procurati i conſenſi ſcritti dei PP. Vocali, che ivi erano, e nel Convento viciniore aveſſe fatto ſeguire il Ca-

ptetur in filium alterius Conventus, niſi dimiſſio a Conventu filiationis, & receptio in Conventu adoptionis fuerit primum in ſcriptis a filiis utriuſque Conventus tam præſentibus, quam abſentibus, qui tamen vocem habeant, in Capitulo Conventuali per duas partes ex tribus, idque intelligatur in hoc caſu tantum quoad aſſenſum duarum partium ex tribus. Deinde proponatur toti Capitulo utriuſque Conventus, & probetur de more per ſuffragia ſupra medietatem dumtaxat. Quod ſi ex una Provincia alteri quis adoptandus fuerit adſit etiam Capitulus Provincialis, ſed hoc ordine ut prius dimittatur a Conventu deinde a Provincia, e contra vero adoptionem ab altera Provincia, prius proponatur Provinciæ deinde Conventui, cui eſt adoptandus: adoptio autem quoad Provinciam fiat tantum per ſecreta ſuffragia; & non in ſcriptis. Si quis voluerit adoptari in filium Conventus qui unum tantum habet vocalem, nulla ſine illius conſenſu per Superiorem, etiam per ipſum Generalem fieri poſſit adoptio: nullus filius adſit adoptio fiat in viſitatione, aut Definitorio Provinciali: ſervatis tamen aliis conditionibus quoad Conventum ſuæ filiationis in illo dimittendo. Si quis in alio Conventu poſt primam adoptionem velit adoptari id fiat ſine præjudicio primæ adoptionis, ita ut nihil juris acquirat, vel habeat alter Conventus ſuper bona, & jura illius. HUJUSMODI AUTEM ADOPTIONES VIM NON HABEANT DONEC A GENERALI FUERIT CONFIRMATAE. Per quello, che riguarda il Convento viciniore da ſoſtituirſi in caſo di mancanza di vocali in quello cui ſi apparterrebbe la Congre-

Capitolo. Egli ottenne la carta dimissoriale (1): ma non curò di farla munire di *Regio Recipiatur* come si conveniva ad una scrittura di straniero dominio regolato con diversa polizia, se non se tre, o quattr' anni dopo di essersene servito, e di aver ottenuto il suo intento (2): In fatti ne fece uso nel 1791 (3): e la fece munire di Regio assenso nel 1794 (4). Ecco la prima insanabile nullità, che occorre nell' adottazione del M. Fiore. Egli però nell' atto di giustificarsi per questo carico palesa i più terribili sentimenti indegni di un buon suddito, non che di un Religioso. Dice dunque presso gli atti, che tutte *le leggi scritte sin quà sulla nuova polizia de' regolari, e le leggi universali non hanno ancora prescritto esser necessario il Regio Recipiatur alli atti de' suddetti dell' istessa Provincia* (5). Errore massiccio. Massima sediziosa, e maligna. Non sa dunque Fiore, ch' il *Recipiat* non ha di mira tanto le *persone*, cui riguardano le scritture, quanto i *luoghi*, ove tali scritture si formano? Un Inglese può bene stipulare in questi Dominj, ed allo stipulato si dà vigore in giudizio, senza *Recipiatur*. Ma se pretendesse costui, che tornato in Londra le sue scritture avessero lo stesso valore, non sarebbe una pretensione stravolta? Il *recipiatur* ha per oggetto i luoghi ove si formano le scritture, perchè la di-

gregazione Capitolare, ecco l' enissa disposizione delle Costituzioni: *In Conventu ubi non fuerint sex vocales nullus recipiatur Laicus, aut futurus Clericus, nisi visitationis tempore præsente Generali, aut Provinciali: extra visitationem recipiatur a Conventu viciniore habente sex vocales. Cap. VI. de recipiend.*

(1) *Fol.* 30. atti di Delegazione.
(2) *Fol.* 29. detti Atti.
(3) *Dicto fol.*
(4) *Dicto fol.*
(5) *Fol.* 201. *a t.* atti di Delegazione.

diversità delle massime, e della polizia sono quelle che rendono attento il Sovrano, e sollecito il Magistrato. E siccome specialmente per quello, che riguarda la difesa dei dritti Regj dai Prelati Ecclesiastici trovavasi incaricato il Collateral Consiglio per le controversie giurisdizionali tra *Filippo II.* e *Pio V.*, così essendo oggi la Regal Camera subentrata nelle facoltà del Collaterale, una delle principali incombenze, che ha è quello dell' impartizione delli *Recipiatur* alle carte dei stranieri, e specialmente de' Pontificj Dominj. Ma dimandiamo a Fiore se non era necessario il *Recipiatur* perchè mai Egli ne' suoi conti si porta in esito carlini 7. (1), *che dice aver spesi per prendere due Regj Recipiatur alli due atti fatti dal Notajo di Benevento*, che poi altro non erano, se non due notifiche, come dal documento esibito da esso stesso? Credè dunque che due notifiche non potessero aver valore in Regno senza il *Recipiatur*, e poi non sà trovare *leggi universali*, ne' polizia per persuadersi della necessità di questo intrinseco solenne ad un atto, che niente altro aveva per oggetto se non il far divenire suddito di S. M. un straniero soggetto ad altrui dominio. Vede quindi bene la Real Camera qual conto debba tenersi della Carta dimissoriale di Benevento, ch' è la scrittura preambola all'adottazione.

Tal carta doveva seguentemente proporsi in Capitolo del Convento più vicino a quello di Benevento secondo le Costituzioni. Viciniore è quello dei Sette Dolori di Napoli, ed in fatti in simili casi ivi si sono celebrati altri capitoli, come da incontrastabili documenti apparisce (2). Fiore fa adempire a questo in Mergellina, ove aveva persone del suo partito, e facilmente poteva riuscire nel disegno. Ecco un altra insanabile nullità. Nè dobbiamo quì rimanerci dal riflettere una capricciosa massima, che Fiore stabilisce. Egli dice, che la viciniorità del Convento intanto si richiede

(1) *Fol.* 50. detti atti.
(2) *Fol.* 178. *ad* 180. atti di Delegazione.

de in quanto che si parla *de recipiendis ad ordinem*, non già di adottazione per la quale basta la Congregazione capitolare ovunque seguita. Or bene. Noi domandiamo: Voi Fiore avete creduta necessaria la Congregazione capitolare perchè non l'avreste fatta seguire. Avete creduto solo, che non fusse necessario farla seguire nel Convento viciniore al Vostro, per ragion che non si trattava di recezione, ma di adottazione. Ma diteci in grazia, ov' è che si parla di necessità del Capitolo se non in quel luogo appunto delle Costituzioni, ove si prescrive, che tal Capitolo debba farsi nel Convento viciniore al proprio? Come dunque Voi scindete ciocchè *in Civilibus*, scissione non ammette? Denotateci qual' è quell' altro testo di costituzione, ove si prescrive, che 'l capitolo possa congregarsi dovunque? Non ci fermiamo molto su di quello, che risalta da per se. La Costituzione parla chiaro, e decisivamente. Fiore la strapazzi, la mutili a suo talento, Egli però l'ha professata, ed è questo il Codice ov'è registrata la sua sentenza.

Adempita delli dovuti solenni la Carta dimissoriale, doveva congregarsi nuovamente Capitolo nel Monistero di Mater-Dei, ove si cercava essere adottato. Ma fu Capitolare e legitima congregazione quella che si tenne? o piuttosto l'attentato il più sonoro, e'l più sensibile, che si fece ad un atto facultativamente non suscettibile di coazione ai PP. di quel Convento? Fiore in tale occasione spiega tutta la Provincializia facoltà, che lo investe. Egli minaccia, e pretende con violenza, e terrore, che se li dia il consenso in piedi di un memoriale fatto a tal vuopo. Fa convocare Capitolo. Estorque i suffragj, e si fa dichiarare figlio di MaterDei esso non solo, ma anco i suoi aderenti Pellegrini, Landolfo, Errico, e Frate Calandra. E perchè non si creda, che sia questa una storietta, sentasi ciò che hanno deposto i PP. che diedero il consenso: deposizione non ultronea, ma in seguito d'insinuazione fattane dal Delegato al Provinciale. Il P. Stella depone di aver dato il consenso temendo *che attento il suo naturale pazzo*

e ve-

e bestiale potea darmi la più fiera persecuzione come in altri tempi l'ho sofferta (1). Il P. Lubrano dice aver dato il consenso *ed intanto firmai, perchè vidi a lui dato il consenso da altri figli del Convento*, e soggiunge, che la considerazione del pessimo naturale del Provinciale l'aveva indotto. In] fatti deponendo sull' adottazione del P. Errico ripiglia così: *mi obbligò a proporlo in Capitolo con sgarbo, ed autorità, per cui temendo qualche persecuzione giusta il suo naturale vindicativo mi determinai &c.* In rapporto al P. Pellegrini dice, *non sono stato mai richiesto del mio consenso in scriptis, e fui obbligato a proporlo in Capitolo con violenza, e collo stesso timore*. Riguardo al Converso Calandra aggiunge, *mi convenne proporlo obtorto collo* (2).

I PP. Suarez, e de Rosa depongono non aver giammai avuto idea di prestar consenso, tanto vero, che si portarono unitamente dall'Avvocato D. Antonio Ulmo per consultarsi, e questi loro disse, che non potendosi resistere ad un uomo vindicativo, ed in carica era condotta cedere al proprio destino. Questi furono i consensi dei PP. Rosa, e Suarez, che specialmente depone esserli stato estorto il suo *per vim, & metum senza, che fusse sua volontà di compiacerlo* (3).

Il P. Politi depone non essersi indotto a dare il consenso, che *per vim, & metum* temendo d'ingiusta persecuzione, e di non essere bersagliato, come lo sono stati il P. Gennaro Porta, ed il P. Benedetto Padovani, F. Pietro de Filippi, e tutti i PP. del Convento dei sette Dolori (4).

Ecco la natura dei consensi avuti da Fiore per la sua adottazione. Egli però, che non solo tace la verità, ma l'insulta ancora, dopo di aver analizzate tali deposizioni rapportandole monche, ed adulterate, ricorre al dritto, e crede

(1) *Fol.* 5. *a t.* atti di Delegazione.
(2) *Fol.* 6. atti di Delegazione.
(3) *Fol.* 6. *a t.*
(4) *Fol.* 5. *a t.*

de' che secondo le determinazioni di esso *metu*, nè *violenza* debba nei consensi riconoscersi. Senta quindi per poco ciocchè il dritto dispone relativamente a tale articolo.

Meto si è chjamata quella *meticolosa volontà del contraente* che per *rispetto* dovuto alla *persona*, colla quale è in *contratto* non è stato in circostanze di *liberamente* palesare il suo core, dimodoche ha dovuto *operare* diversamente da quello, che *pensava est metus meticolosa voluntas multiplicans quemdam dissensum cum consensu; & quamdam affirmationem cum negatione Bald. in tract. scismatis*. La Legge, ed i DD. nel meto considerano *la qualità della persona*, che l'inferisce. *I modi* d'inferirlo. *Le pruove per l'illazione*. E gli *effetti civili*, che ne risultano per l'invalidità dei contratti.

Relativamente alle *persone* han creduto sempre originato da *meto* il contratto passato con persone costituite in dignità *metus præsumitur quando contrahitur cum viro in dignitate constituto* (1), che se questa dignità costituisce uno de' contraenti superiore all'altro più forte sorge in tal caso la presunzione del dolo *item Judex attendere debet personam, incutientis metum veluti si abbas respectu Monachorum. Episcopus respectu Clericorum aut sibi subjectorum, & tandem an sit superior* (2); che anzi sostiene il Menochio esser sufficiente la sola presenza del superiore a provare il meto (3) *solam superioris præsentiam* (sono le sue espressioni rapportate del Regente Capecelatro (4) *metum probare*, e tutto questo in vista della semplicissima regola di dritto, che stabilisce *quod velle non dicitur qui obsequitur imperio Principis, vel Domini* (5). Questo è quanto deve considerarsi circa

(1) *DD. in L. ad invidiam & ibi Glos. C. quod metus Caussa.*

(2) *Garz. Glos. 17. n. 11. Tesaur. quæst. 51. n. 23. Canger. ver. Resolut. p. 3. c. 1.*

(3) *Menoch. de arbitr. Cas. 196.*

(4) *Capyc. Latr. Consult. 54.*

(5) *Text. in L. 1. quæ onerandæ ff. quand. verb. art.*

circa la *persona* dei Contraenti (1) ne dee ometterfi; che in tale esame prendon parte anco le *qualità morali* di colui, che si suppone inferire *il meto item judex attendere debet & metum incutiens sit rigorosus, austerus, rigidus, potensque an inferendum malum*, dicono generalmente i DD. (2), e Canonisti sul capo *cum dilectus* nelle *Decretali de integrum restitutione*.

In rapporto poi ai *modi* d'inferire il *meto* tanto è lungi, che la Legge, ed i DD. avessero mai preteso una *violenza effettiva*, che anzi hanno stabilito *le preghiere* solamente, e le sole *persuasive*, anzi *la presenza* unicamente del *Superiore* essere sufficiente ad inferirlo (1). Nelle Legge 1. *ff. de servo corrupto* leggiamo *persuadere est plus quam campelli, & cogi*, e la Legge 1. *del Codice ne filius pro patre* colla 5. *de apostatis* stabiliscono lo stesso, e concordemente sostiene *l'Afflitto* (2) e si raccoglie con chiarezza dall'*Estravagante Execrabilis* di Gio. XXII. fù di che e rimarchevole, che non si richiede nemmeno causa *giusta* di timore in quello cui il *meto* si sia inferito, bastando anche una causa, che *probabilmente* poteva indurlo *a temere sufficit timere probabilior si non giusta* come sostiene il *Grammatico* con delle autorità (3).

Per quello, che riguarda la pruova dell'*illazione* del *meto* in tutta la sua estensione, le Leggi l'hanno stimata difficilissima (4), che perciò basta a provarle ogn' *indizio*, ogni *presunzione cum metus sit difficilis probationis tum ex parte illum patientis cum in ejus animo sit reconditus, quam ex par-*

(1) *Rot. Decis. 326. n. 24. & 26. coram Gregor. XV.*
(2) *Fontanell. Claus. 7. Glos. 2. a Farinac. in verb. Metus.*
(1) *Melchior in tract. major. p. 1. quæst. 25. Castill. quotidian. Controv. L. 3. c. 1. n. 125. Perald. in L. siquis n. 94. ff. de LL.*
(2) *Decis. 69. n. 6.*
(3) *Grammat. Decis. 18. ubi refert Luc. de Pen. in L. si Coloni C. de agr. & cens. lib. 2.*
(4) *L. 1. ff. de eo quod metas caussa Pans. Cons. 53. n. 6. Gail. lib. 2. obs. 93.*

parte illum inferentis cum secreto, & clam inferatur, ad ejus probationem admittuntur indicia, coniecturæ, præsumptiones ec. (1) anzi il Consigliere *Grammatico* sostiene la testimonianza di un solo esser sufficiente a provare il *meto*, e la di lui opinione è seguita da altri molti (2); e si é giunto fin anche a sostenere, che debba darsi più credito a due testimonj deponenti sul *meto*, che a mille, che deponessero il contrario: *Illud quoque est observandum quod quando aliqua extat conjectura illati metus magis creditur duobus testibus de metu attestantibus, quam mille de voluntate spontanea deponentibus* (3).

Ed in ultimo per quello che si attiene *alli effetti Civili*, che produce il *meto*, egli i risaputo esser solo *sufficiente* ad invalidare qualunque contratto: *metus reverentialis solus sufficit ad invalidandum actum* (4).

Che se le esposte teorie mettono in circostanze di determinare il *meto* intervenuto nei *contratti*, non le presunzioni, non le congetture, ma le più limpide pruove ha il Magistrato dell'intervento di esso nella dazione dei Consensi dei PP. di Mater Dei per l'affigliolazione del P. Fiore. O si attenda la qualità di esso, e si troverà essere un Superiore Maggiore, Provinciale, Unico, ed indipendente da ogni altro Superiore Regolare: o il suo carattere e si è provato esser *violento*, *vindicativo*, *persecutore* (5). O i *modi* dei quali fece uso, e furono *raggiri*, *violenze*, *minaccie* (6) o le

(1) *Joan. Fran. de Ponte Cons.* 44 *n.* 17. *Seraph. Decis.* 771.

(2) *Raphael. Cuman. Cons.* 68. *n.* 3. *Parisiens. Cons.* 53. *n.* 66. *Gail. lib.* 2. *observ.* 93.

(3) *Alciat. præsumpt.* 7. *n.* 4. *Menoch. præsumpt. L.* 3. *præsumpt.* 126. *n.* 31.

(4) *Surd. Cons.* 395. *n.* 29. *Thesaur. Quæst. Forens. quæst.* 51. *Socin. Jun. cons.* 47. *n.* 53.

(5) Deposizioni dei PP. *fol.* 5. *& seq.*

(6) *Ivi.*

le *pruove* che del tutto risultano, e queste sono le più limpide, e le più specchiate (1). Resta solo che la pretesa affigliuolazione risenta quelli *effetti civili*, che sono la conseguenza di tali attentati, cioè divenga inutile, inoperosa, inefficace, e non suscettibile di sanatoria.

Ma non sono queste le sole ragioni, che debbono determinare il Magistrato a dichiarare insanabili le irregolarità dell' adottazione. Vi è anco dippiù. Quando il tutto ritualmente fusse seguito, era bisognevole l'approvazione del Re N. S. La costituzione dispone. *Hujusmodi autem adoptiones vim non habent donec a Generali fuerit confirmatæ* (2), e riconoscendosi oggi la facoltà generalizia nel Sovrano la di costui approvazione è stata sostituita alla prima. Questa manca assolutamente nell'adottazione di Fiore: *Mancava sicuramente* sono espressioni *del Delegato nella sua Consulta, alla finalizzazione dell' affigliuolazione del P. Fiore, e degli altri sopranomati la Reale approvazione della M. V. la quale secondo l' attuale polizia era indispensabile, essendosi già richiamata nella sua Real persona le potestà temporali, ed economiche dei Chiostri: E questa sola doveva tener luogo dell' antica richiesta conferma del Generale dell' ordine nell' attual sistema d' indipendenza* (3). Fiore ha l'arditezza di sostenere, che tale approvazione *generalizia*, *e Regia* non eran necessarie. Egli però è in contradizione con se stesso, non meno, che colle disposizioni politiche di questo Regno. Dovrebbe in fatti ricordarsi, che in un suo ricorso al Re sistente presso gli atti ha detto, *che voleva l' impartizione delle Reale approvazione, e confirma . . . . qual conferma secondo le costituzioni dell' ordine doveva un tempo darsi dal Generale dell' ordine, le cui facoltà sono alla M. V. devolute* (4). E quanto poi non è sediziosa *la massima*, che stabilisce, per la quale crede non esser necesſ-

(1) *Ivi*.
(2) *Cap. IX. de adoption.*
(3) *Fol.* 17. *a t.* atti della Real Camera.
(4) *Fol.* 15. & *a t.* Atti di Delegazione.